

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO"**

## **in breve OIDA**

### **TITOLO I – Denominazione-Sede**

#### **ART.1**

È costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, una associazione culturale operante nel settore culturale/musicale che assume la denominazione di ORCHESTRA INSTABILE DI AREZZO in breve OIDA associazione culturale.

L'associazione ha la sede legale in Arezzo, via Petrarca 73 e la sua durata è illimitata.

Il Consiglio Direttivo, con propria delibera, potrà istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.

### **TITOLO II – Scopo-Oggetto**

#### **ART. 2**

L'associazione, che nasce come alleanza tra musicisti e fruitori, ha lo scopo di svolgere attività nel settore culturale/musicale a favore di associati nonché di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, attraverso un'orchestra stabile, che aggrega e valorizza le migliori risorse del territorio provinciale al fine di promuovere nei musicisti la formazione orchestrale e nella popolazione la cultura musicale e sinfonica, anche come valore di coesione sociale.

A tal Fine Oida si pone come una associazione che intende sviluppare un servizio al territorio cittadino e provinciale di ascolto dei bisogni artistici e musicali emergenti e di produzione artistica e musicale orchestrale capace di valorizzare i talenti dei bambini, dei giovani e degli adulti, integrandoli con eccellenze nazionali e internazionali.

Nella convinzione che la musica e l'arte possano costituire il tessuto connettivo culturale e sociale di un territorio, l'associazione, elaborando in modo autonomo le proposte dei diversi soggetti musicali della provincia - costituiti in un "Comitato Artistico Territoriale" – e, ponendosi a loro specifico servizio, promuove in modo permanente iniziative d'arte e di musica d'insieme in tutto il territorio comunale e provinciale, per far crescere una cultura musicale diffusa e per portare in Italia e nel mondo il nome della città di Arezzo, che dette i natali a Guido Monaco.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'Associazione opera mediante:

2.1 la promozione e la divulgazione della cultura musicale ed in particolare di quella orchestrale organizzando l'attività artistica dell'Orchestra Instabile di Arezzo nelle sue varie possibili articolazioni;

2.2 la promozione di attività di impegno culturale e ricreativo, riservate normalmente, ai soci e loro familiari;

2.3 l'organizzazione di attività didattiche e formative (quali corsi, seminari, stage di musica, workshop, attività orchestrali), mirate principalmente ma non esclusivamente allo sviluppo di progetti di musica d'insieme;

2.4 la partecipazione a manifestazioni civili, religiose, folcloristiche, sociali, promosse dalla stessa Associazione o da enti pubblici o privati, comitati e associazioni che ne richiedano la presenza stessa;

2.5 l'organizzazione e la realizzazione, anche per conto terzi, di concerti, manifestazioni, convegni, festival, rassegne, concorsi, sia nazionali che internazionali e che favoriscano la conoscenza ed il dialogo fra le varie culture e generazioni;

2.6 l'incentivazione di scambi culturali e gemellaggi musicali con altre associazioni e scuole musicali, nonché

la collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni culturali, sportive, consorzi, cooperative che perseguano scopi e finalità affini; l'adesione ad organismi nazionali ed internazionali che abbiano obiettivi simili;

2.7 la promozione e la realizzazione di iniziative pubblicitiche nei settori della cultura, della didattica e della formazione della tecnica musicale; edizione e distribuzione di riviste, bollettini, notiziari, usufruendo di mezzi e procedimenti tecnici idonei; edizione e distribuzione di cd musicali, dvd, file digitali e di ogni altra opera musicale con i mezzi tecnici ritenuti idonei tempo per tempo;

2.8 la promozione e/o la gestione di ogni altra iniziativa ritenuta idonea al raggiungimento degli obiettivi sociali.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte primariamente, ma non esclusivamente, tramite le prestazioni fornite dai propri soci, mediante l'ingaggio, l'assunzione e/o la scritturazione di artisti, docenti, esperti o altro personale specializzato anche estraneo all'Associazione. Resta inteso che l'Associazione potrà avvalersi di prestazioni rese a titolo gratuito.

### **TITOLO III – Soci**

#### **Art. 3**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli enti con o senza scopo di lucro che ne condividono gli scopi e che si impegnano a realizzarli.

È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I soci si distinguono in:

Soci "Laici";

Soci "Musicisti";

Soci "Organizzazioni musicali";

Sono soci "Laici" gli appassionati di musica che non siano attivi nell'ambito delle professioni musicali (a mero titolo esemplificativo insegnante, didatta, musicista, direttore d'orchestra, corista ecc.) o in quelle di organizzazione di eventi in campo musicale e che condividono i fini e gli scopi dell'Associazione.

Sono soci "Musicisti" coloro che hanno un titolo di formazione o specializzazione in ambito musicale ovvero che esercitano o ambiscono ad esercitare professionalmente l'attività di musicista.

Sono soci "Organizzazioni musicali" tutti gli enti (pubblici o privati, con o senza scopo di lucro) che operano in ambito musicale, artistico o connesso a tali attività da almeno tre anni, avendo maturato comprovate e significative esperienze nella produzione musicale e artistica, e che intendono contribuire con il loro apporto e la loro esperienza al raggiungimento degli scopi associativi.

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipare alle assemblee sociali, nonché di elettorato attivo e passivo (limitatamente alle persone fisiche).

#### **ART.4**

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte del Consiglio direttivo, con contestuale versamento della quota associativa, verrà rilasciata la tessera sociale, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci ed il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.

Le Organizzazioni musicali, all'atto della domanda, dovranno dichiarare che nell'ultimo quinquennio non sono state aperte nei loro confronti procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), né qualsiasi altra procedura equivalente secondo la legislazione straniera. L'assoggettamento ad una procedura concorsuale determina l'inammissibilità della domanda, ovvero l'esclusione dell'Organizzazione dall'associazione, qualora sia dichiarata in un momento successivo.

#### **ART. 5**

La qualifica di socio dà diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti, alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione nonché all'approvazione del rendiconto annuale;

a godere dell'elettorato attivo e passivo (limitatamente alle persone fisiche); nel caso di persone giuridiche o Enti, il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari.

#### **ART.6**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

- al versamento del contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

#### **Perdita della qualifica di socio**

#### **ART. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o Ente.

## **ART.8**

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione. Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti;
- d) nel caso di Organizzazioni musicali, che siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale entro due mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

## **ART.9**

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

## **TITOLO IV – Risorse economiche-Fondo Comune**

### **ART. 10**

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

Quote e contributi degli associati;

Eredità, donazioni e legati;

Contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali a titolo esemplificativo: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

entrate derivanti dallo svolgimento di attività commerciali e produttive in generale, purché compatibili con l'oggetto sociale svolte in modo marginale rispetto all'attività istituzionale;

altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci né durante la vita

dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

### **Esercizio Sociale**

#### **ART. 11**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2016. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico finanziario da presentare all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

### **TITOLO V – Organi dell'Associazione**

#### **ART. 12**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Revisore dei conti (organo facoltativo);
- e) il Comitato Artistico Territoriale (Cat);

Le cariche associative sono a titolo gratuito. Ai membri degli organi possono tuttavia essere riconosciuti i rimborsi di spese effettivamente sostenute a condizione che siano adeguatamente giustificate e documentate.

### **Assemblee**

#### **ART. 13**

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

#### **ART. 14**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) elezione e revoca dei membri del Consiglio direttivo;

- b) elezione e revoca del revisore unico;
- c) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- e) approvazione di eventuali regolamenti.

#### **ART. 15**

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

#### **ART. 16**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata, almeno dieci giorni prima della adunanza, mediante comunicazione scritta via e-mail con richiesta di lettura e/o recapito contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico - finanziario.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Revisore Unico (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto e delibera a maggioranza.

In seconda convocazione, l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Essa delibera a maggioranza dei presenti. Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni (ovvero gli enti per mezzo del proprio legale rappresentante) in regola con il versamento della quota associativa.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice dei soci presenti o rappresentati mediante delega sia in prima che in seconda convocazione, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione, per il quale occorrerà il voto favorevole dei due terzi degli associati.

#### **ART. 17**

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

## **Consiglio Direttivo**

### **ART. 18**

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da nove (9) membri eletti fra gli associati.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo viene effettuata nei termini che seguono:

6 membri sono scelti tra i soci "Laici"

2 membri sono scelti tra i soci "Musicisti"

1 membro è scelto tra i legali rappresentanti delle "Organizzazioni musicali" aderenti al Cat.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo, in qualità di invitati permanenti senza diritto di voto, i rappresentanti di quegli Enti ai quali l'associazione è legata da convenzione.

Il Consiglio elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente con funzione di Segretario, il Tesoriere ed eventuali altri incaricati.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta via e-mail con richiesta di lettura e/o recapito, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, comprese le convenzioni con Enti e Associazioni;
- e) deliberare l'accettazione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) deliberare sulle richieste di partecipazione al Comitato artistico provinciale (Cat);
- g) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- i) nominare il direttore artistico e deliberare sulle sue proposte;
- l) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e il coordinamento delle stesse.

Con riferimento al precedente punto f) il Consiglio Direttivo potrà ammettere, a proprio insindacabile giudizio, la partecipazione al Cat solo all'inizio di ciascun anno solare. A tal fine, le organizzazioni già socie, potranno presentare richiesta di adesione al Cat entro il 30 novembre di ciascun anno. La richiesta dovrà essere accompagnata da un curriculum che evidenzi le esperienze maturate in ambito musicale ed artistico nonché le produzioni realizzate.

### **ART. 19**

In caso di mancanza di uno o più componenti come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non

eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

### **Presidente**

#### **ART. 20**

Il Presidente, che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

### **Segretario e Tesoriere**

#### **ART. 21**

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita dell'Associazione (iscrizioni, tessere, convocazioni).

Il Tesoriere segue i movimenti contabili e le relative registrazioni (sovvenzioni, preventivo e consuntivo annuale, gestione patrimonio, investimenti, pagamenti, inventario beni materiali), prepara il rendiconto consuntivo, predispose la relazione finanziaria sullo stesso e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

### **Revisore dei Conti**

#### **Art. 22**

Il Revisore dei Conti, organo facoltativo, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo dei conti e viene eletto dall'Assemblea. Il revisore unico è scelto anche tra i non associati e deve avere competenze in materia contabile e amministrativa. Il Revisore resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto. Egli partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.



## **Il Comitato Artistico Territoriale (Cat)**

### **Art. 23**

Il Cat è composto dai legali rappresentanti (ovvero da soggetti da essi delegati) delle Associazioni e degli enti territoriali che aderiscono a Oida (soci "Organizzazioni musicali") e la cui richiesta di associazione, unitamente alla richiesta di adesione al Cat, è stata accolta dal Consiglio Direttivo. La funzione del Cat è di tipo consultivo. Il Cat ha il compito di proporre al Consiglio Direttivo dell'associazione linee di sviluppo, di cooperazione e collaborazione in ambito territoriale per il perseguimento degli scopi sociali.

Il Cat elegge al proprio interno un Coordinatore che ha il compito di portavoce interno all'Associazione e quello di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo in qualità di uditore, senza diritto di voto.

Il Coordinatore provvede alla convocazione del Cat che si riunisce, di norma, due volte all'anno ovvero tutte le volte che il Coordinatore o un terzo dei componenti lo ritiene opportuno o necessario.

## **Il Direttore Artistico**

### **Art. 24**

Il Consiglio Direttivo può nominare un direttore artistico il quale è chiamato a curare, coordinare, organizzare ed indirizzare progetti di eventi (spettacoli, concerti, festival, rassegne, stagioni musicali, ecc.) secondo determinati contenuti, scelte, linee e percorsi artistico-culturali, indicando protagonisti, caratteristiche, tematiche e modalità di svolgimento, aspetti della comunicazione, eventuali connessioni socio-umanitarie e/o scopi promozionali e d'immagine.

Ogni proposta del direttore artistico dovrà in ogni caso essere deliberata dal Consiglio direttivo.

Ai fini della nomina, su richiesta del Consiglio direttivo, il Cat e i soci "Musicisti" si coordinano assieme per proporre al Consiglio Direttivo medesimo una rosa di almeno due candidati a tale ruolo. Qualora il Cat e i soci "Musicisti" non presentino alcuna proposta nei termini indicati, il Consiglio direttivo può procedere autonomamente alla nomina.

Il Consiglio Direttivo può in ogni momento revocare il direttore artistico anche senza acquisire il parere del Cat o dei soci "Musicisti".

## **Pubblicità e trasparenza degli atti sociali**

### **ART. 25**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## **TITOLO VI –Scioglimento**

### **ART. 26**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà

nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

### **Clausola compromissoria**

#### **ART. 27**

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Il lodo dovrà essere pronunciato entro 60 giorni dall'accettazione dell'arbitro, senza la possibilità di concedere proroghe. Sede dell'arbitrato sarà Arezzo.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni (decorrenti dalla richiesta formulata per iscritto che una delle parti fa pervenire all'altra di voler compromettere in arbitri la controversia) la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente della Camera di commercio di Arezzo.

Sia l'associazione che il socio si danno atto e si impegnano a considerare la decisione arbitrale come manifestazione della propria volontà contrattuale, e a rispettarla come tale, ai sensi dell'art. 1372 c.c. L'adesione alla clausola compromissoria si ritiene espressa al momento della richiesta di iscrizione, dovendo il socio leggere lo statuto ed impegnarsi ad accettarlo.

### **Norma finale**

#### **ART.28**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.